



Diritti & Giurisdizione

**Raccolta giuridica
curata dai
magistrati del
Distretto di Corte di
Appello di Napoli**

numero 2/2019

Iniziativa di formazione della struttura territoriale della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Corte di Appello di Napoli



La condizione giuridica degli animali nell'ordinamento italiano. L'esperienza della Procura di Napoli Nord.

*Francesco Greco**

*Diana Russo***

SOMMARIO

1. I reati in danno di animali tra sensibilità del mondo giuridico e inadeguatezza del sistema di tutela. – 2. Il sequestro di animali. – 3. La (problematica) gestione degli animali in sequestro.

1. I reati in danno di animali tra sensibilità del mondo giuridico e inadeguatezza del sistema di tutela.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha costituito un gruppo di magistrati specializzati nella trattazione dei reati in danno di animali (gruppo D), che attualmente consta di quattro Sostituti coordinati dal Procuratore della Repubblica.

Il gruppo si occupa di una casistica estremamente ampia: accanto alle ipotesi di maltrattamenti e uccisione, vi sono, infatti, fenomeni più complessi quali, fra gli altri, il bracconaggio, l'uccellazione, il *doping*, gli allevamenti abusivi, i combattimenti illegali, il commercio di animali in pericolo (CITES), il traffico illecito di cuccioli dai paesi dell'est Europa.

Si tratta di fattispecie governate da una congerie di norme che è necessario conoscere e interpretare, donde l'opportunità della specializzazione.

La sensibilità del mondo giuridico verso il tema della tutela degli animali corrisponde alla crescente attenzione che, negli ultimi anni, si registra in svariati settori (etico, economico,

* Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord

** sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, già sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord

medico, alimentare, etc.) nei confronti dell'ambiente in generale e, segnatamente, nei confronti degli animali, considerati non più soltanto in funzione del loro rapporto con l'uomo – e, dunque, del soddisfacimento degli interessi di quest'ultimo – ma anche in relazione alla possibilità di accordare protezione direttamente agli stessi in quanto autonomi centri di interesse.

A fronte di tale rinnovata esigenza sociale, le disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano appaiono, tuttavia, insufficienti e inadeguate al predetto scopo, anche alla stregua del panorama normativo europeo e internazionale¹.

¹ È interessante riferire che nel 2015 il Parlamento francese ha approvato una modifica all'art. 515-14 del Code Civil del 1804, riconoscendo espressamente gli animali come “*être vivant doué de sensibilité*”, ovvero “*esseri viventi dotati di sensibilità*”; prima di allora per la legge civile francese il proprietario dell'animale poteva disporre a suo piacimento e senza limiti, e quindi gli animali venivano considerati come semplici beni mobili, quindi oggetti. Durante i lavori preparatori era stato proposto di creare una nuova categoria intermedia tra quella di “*esseri umani*” e quella di “*beni mobili*”. Tuttavia, anche per far fronte alle proteste degli allevatori francesi, nel corso della discussione parlamentare si è optato per limitare la norma in modo da far rientrare gli animali nei beni mobili, pur se con la precisazione della loro peculiarità di esseri senzienti.

Tale norma ha allineato il diritto civile con il sistema di tutele previste dal diritto penale, che, come quello italiano, sanziona le condotte che integrano “*significativi maltrattamenti e atti di crudeltà*”.

In particolare, l'art. 521-1 del code pénal punisce le sevizie gravi e gli atti di crudeltà commessi contro gli animali domestici o detenuti in stato di cattività. Inoltre, l'art. L241-1 del code rural prevede che tutti gli animali sono esseri senzienti e che devono essere detenuti dal proprietario in condizioni compatibili con gli imperativi biologici della sua specie.

Nel 2002 è stato modificato l'art. 20a della Costituzione tedesca che obbliga lo Stato a rispettare e proteggere la dignità umana in modo da includere gli animali. Tale norma costituzionale recita: “*Der Staat schützt auch die Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der Verfassungsmässigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Massgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.*” (Lo Stato, considera inoltre la responsabilità nei confronti delle future generazioni, protegge le basi fondamentali della vita e gli animali nell'ambito dell'ordinamento costituzionale attraverso la legislazione, e a norma di legge e di diritto, attraverso il potere esecutivo e l'amministrazione della giustizia).

La modifica era stata poi trasposta nel codice civile al § 90a BGB intitolato “*Tiere*” (Animali): “*Tiere sind keinen Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.*” (Gli animali non sono cose. Sono protetti attraverso leggi speciali. Ad essi si applicano le disposizioni che regolano le cose, con le opportune modifiche, salvo che non sia diversamente stabilito).

Tuttavia, nel codice penale tedesco StGB gli animali sono ancora considerati come cose nonostante la modifica costituzionale e l'introduzione del § 90a nel BGB. L'unica disposizione penale che tutela il benessere degli animali è prevista dal § 17 del TierSchG (codice della protezione degli animali). Pertanto è punibile l'uccisione ingiustificata e il crudele maltrattamento di animali.

E ancora: il 7 maggio 2014 la Suprema Corte indiana, pronunciando nel caso *Animal Welfare Board of India vs. Nagaraja*, ha stabilito che tutti gli animali hanno onore e dignità e ogni specie ha un diritto intrinseco a vivere ed essere protetta dalla legge sulla base dell'interpretazione dell'art. 21 della Costituzione indiana.

Al riguardo, occorre in primo luogo denunciare l'inesistenza nella Costituzione italiana di una norma esplicitamente dedicata alla tutela degli animali, la quale potrebbe tuttalpiù appuntarsi al disposto dell'art. 9 (tutela del paesaggio), generalmente individuato quale fonte costituzionale di tutela dell'ambiente inteso come ecosistema.

Tali valori assumono viepiù rilevanza costituzionale alla stregua dell'art. 117, che invoca il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, numerose essendo le fonti sovranazionali che individuano il benessere animale quale oggetto di tutela giurisdizionale, sul presupposto del riconoscimento degli animali quali esseri senzienti².

In secondo luogo si rileva come la legge 20 luglio 2004 n. 189, nell'introdurre all'interno del codice penale, immediatamente prima dei delitti contro la famiglia, disposizioni specifiche in materia di tutela degli animali, dedica la rubrica del titolo IX *bis* non già a questi ultimi, bensì ai «delitti contro il sentimento **per** gli animali», con ciò evidenziando il carattere mediato della protezione, apprestata al benessere degli animali solo per effetto e in conseguenza della salvaguardia degli interessi degli esseri umani, e ovvero del senso di pietà che l'uomo prova verso l'animale³.

Da ultimo il 31 maggio 2019 l'High Court del Punjab ha statuito che l'intero regno animale ha personalità giuridica, con diritto, doveri e responsabilità corrispondenti a quelle di una persona vivente.

² Fra le principali fonti comunitarie in materia di tutela degli animali ricordiamo la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata in Italia con la Legge 201/2010, in cui si prevede che «l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi», e «in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia» si afferma «l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società».

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, siglato a Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato in Italia con legge 130/2008, all'art. 13, concernente le politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, attribuisce espressamente agli animali la qualifica di esseri senzienti, imponendo di tenere conto, nella formulazione e attuazione delle predette politiche, delle esigenze in materia di benessere degli animali, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

L'art. 36 del medesimo Trattato pone dei limiti alla circolazione intracomunitaria delle merci «*per motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali?*».

³ La giurisprudenza promuove una interpretazione delle disposizioni in commento adeguata alla evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico. In tal senso, è stato sostenuto che le quattro ipotesi delittuose introdotte *ex lege* n. 189/2004 sono da considerarsi reati plurioffensivi, il cui oggetto di tutela non è soltanto il sentimento di pietà nell'uomo verso gli animali, ma anche direttamente questi ultimi da forme di maltrattamento, abbandono e uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6317, in *Riv. giur. ambiente* 2005, 554, con nota di BRAMBILLA).

Dalla lettura delle disposizioni contenute nel citato titolo si evince peraltro come la tutela degli animali non sia garantita *tout court*, ma solo in presenza di condizioni ulteriori, quali la crudeltà e l'assenza di necessità della condotta incriminata⁴.

Più in generale, si segnala la necessità di chiarire normativamente la condizione giuridica degli animali, superando la contraddittorietà che allo stato caratterizza il nostro ordinamento, ed elevandoli definitivamente da *res* a soggetti di diritto.

Benchè, infatti, alcuna norma qualifichi esplicitamente gli animali come cose, tanto si ricava dalle disposizioni del codice civile (v. in particolare art. 812 c.p.).

Siffatta impostazione, oltre a risultare anacronistica alla stregua del comune sentire, appare superata dalla legislazione più recente⁵, suggerendo l'opportunità di una armonizzazione delle disposizioni nel settore oggetto di trattazione.

In tal senso vanno peraltro letti recenti approdi giurisprudenziali che, in perfetta adesione alle istanze comunitarie, ritengono che "*l'animale non possa essere più collocato nell'area semantica concettuale delle cose, secondo l'impostazione tralatticia ma debba essere riconosciuto come essere senziente*"⁶.

2. Il sequestro di animali.

Il campo in cui maggiormente si registra la lacunosità dell'ordinamento giuridico italiano è senza dubbio quello del sequestro degli animali oggetto di reato e della relativa gestione.

Come è noto, in termini generali, il sequestro è un istituto diretto ad apporre a un bene un vincolo di indisponibilità mediante apprensione coattiva.

In relazione alla diversa finalità perseguita si distinguono – per quanto di interesse in questa sede – il sequestro probatorio, mezzo di ricerca della prova avente ad oggetto il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti, e quello preventivo, inteso a prevenire il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati⁷.

E' altresì consentito il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. Tale ultima disposizione prevede al comma 1 la confisca facoltativa

⁴ Paola D'ambrosio, *Tutela giuridica degli animali di affezione - Criticità normative ed operative. L'esperienza della Procura di Napoli Nord*, Relazione alla Conferenza nazionale sul benessere animale organizzata dal Ministero della Salute a Roma, 13-14-15 aprile 2016.

⁵ Si pensi ad esempio, oltre che alle già citate leggi n. 189/2004 e n. 201/2010, alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, che, modificando l'art. 1138 cod. civ., ha previsto che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

⁶ Così Tribunale di Milano, sez. IX Civile, decreto 13 marzo 2013 che, in materia di separazione dei coniugi, ha ritenuto legittima la facoltà di regolarne la permanenza degli animali domestici presso l'una o l'altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso.

⁷ L'ordinamento contempla altresì il sequestro conservativo, destinato ad assicurare la garanzia patrimoniale per i crediti dello Stato e per le obbligazioni civili derivanti da reato.

(«il giudice può ordinare la confisca») delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; al comma 2 disciplina la confisca obbligatoria («è sempre ordinata la confisca») delle cose che costituiscono il prezzo del reato e delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituiscono reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Mentre, quindi, il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, quello preventivo rientra nel novero delle misure cautelari reali.

Con riferimento agli animali, l'istituto del sequestro preventivo appare più performante, in considerazione del fatto che, una volta esauriti gli accertamenti eventualmente disposti, il sequestro probatorio esaurirebbe la propria funzione, imponendo la restituzione del bene (animale) all'avente diritto, con conseguente rischio di esposizione dello stesso ad ulteriori patimenti.

Poiché, peraltro, l'art. 544 *sexies* c.p. prevede, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, divieto di combattimenti tra animali, la confisca obbligatoria dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato, quando si procede in relazione a tali fattispecie il sequestro preventivo è funzionale alla fruttuosità della (eventuale) futura confisca.

Il sequestro probatorio è disposto con decreto motivato dall'autorità giudiziaria, che vi procede personalmente oppure delegando la Polizia Giudiziaria (artt. 253 ss c.p.p.; art. 113 disp.att. c.p.p.).

Il sequestro preventivo è disposto con decreto motivato dal giudice su richiesta del pubblico ministero (art. 321 comma 1 c.p.p.). Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro (preventivo) è disposto con decreto motivato dal PM, da trasmettere al giudice entro quarantotto ore per la convalida (art. 321 comma 3 bis prima parte c.p.p.).

Sono peraltro riconosciuti alla polizia giudiziaria poteri di iniziativa in presenza delle condizioni di urgenza rispettivamente previste dagli artt. 354 comma 2 c.p.p. e 321 comma 3 *bis* seconda parte c.p.p. (sostanzialmente riconducibili alla impossibilità di attendere l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, ferma restando la necessità di convalida del sequestro da parte di quest'ultima).

Il sequestro rientra fra gli atti riservati agli ufficiali di PG; limitatamente al sequestro probatorio, nei casi di particolare necessità e urgenza gli atti possono essere compiuti anche dagli agenti di PG ai sensi dell'art. 113 disp.att.c.p.p.

In proposito appare utile evidenziare che, a prescindere dalla eventuale specializzazione di taluni organi di PG (ad esempio il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, struttura dell'Arma dei Carabinieri, istituita il 25 ottobre 2016 in attuazione del decreto legislativo n.177/2016 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di Polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato",

entrato in vigore il 13 settembre 2016), i reati in materia di animali, e di ambiente in generale, sono di competenza generica di tutte le forze di polizia ai sensi degli artt. 55 e ss c.p.p.⁸.

Vale la pena ricordare che l'art. 6 comma 2 della legge n. 189/2004 attribuisce i poteri di vigilanza sul rispetto della legge medesima e delle altre norme relative alla protezione degli animali, «anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute».

In ordine alla legittimazione delle cd. guardie zoofile a operare sequestri di animali, si osserva tuttavia che alle stesse è riconosciuta la qualifica di agente di PG nei limiti del servizio cui sono destinate secondo le rispettive attribuzioni⁹.

In particolare, deve ritenersi preclusa la possibilità di eseguire un sequestro preventivo, atteso che, come già ricordato, l'art. 113 disp.att. c.p.p. limita tale facoltà, per i casi di necessità e urgenza, al solo sequestro probatorio ai sensi dell'art. 354 c.p.p.¹⁰.

Sotto altro profilo si discute circa la possibilità di estensione delle competenze delle guardie zoofile ad animali diversi da quelli di affezione.

Invero, una interpretazione rigorosa dell'art. 6 della legge n. 189/2004 induce a ritenere il carattere eccezionale della disposizione con conseguente in suscettibilità di applicazione estensiva: ne deriva l'impossibilità per le guardie zoofile di operare in relazione ad animali diversi da quelli ivi espressamente contemplati¹¹.

⁸ cfr. Maurizio Santolici - Carla Campanaro, *Tutela giuridica degli animali. Aspetti sostanziali e procedurali*, in *Diritto all'ambiente edizioni*, 2015, pp. 29 ss. nonché pp. 170 ss.

⁹ Tanto si ricava dalla lettura combinata degli artt. 57 comma 3 c.p.p. e 6 comma 2 l.n. 189/2004; la qualifica di agente di PG compete, dunque, alla guardia zoofile che agisca nei limiti delle attribuzioni conferite, per materia e per territorio, dalla legge e dal decreto prefettizio di nomina. In tal senso vedi Cassazione penale, sez. 1, sentenza n. 10282 del 30 ottobre 1996.

¹⁰ La eventuale irregolarità o invalidità del sequestro preventivo eseguito da semplici agenti di polizia giudiziaria e illegittimamente convalidato al g.i.p., resterebbero peraltro assorbite dal decreto di sequestro preventivo contestualmente disposto dallo stesso g.i.p., trattandosi di provvedimento autonomo rispetto all'ordinanza di convalida, la cui legittimità prescinde dalla regolarità della precedente procedura cautelare eseguita in via di urgenza dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero (cfr. Cassazione penale, sez. III, 10 maggio 1994, in *Giust. pen.* 1994, III, 626 (s.m) in materia di vigili urbani).

¹¹ cfr. Cassazione penale, sez. 1, sentenza 34510 del 10 luglio 2008, che ha escluso la configurabilità della fattispecie di rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità (art. 651 c.p.) a richiesta di guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, impegnate, nel caso di specie, nella verifica delle modalità di detenzione di alcune aragoste presso una pescheria.

In tema di caccia, Cassazione penale sez. 3, sentenza n. 23631 del 9 aprile 2008, ha escluso la qualifica di agenti di polizia giudiziaria alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nominate con decreto prefettizio, in quanto nella categoria degli animali di affezione di cui all'art. 6 comma 2 l.n. 189/2004 rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia, con esclusione della fauna selvatica, "non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva".

L'orientamento contrapposto, argomentando dall'interesse sotteso alla norma in commento, identificabile nel rafforzamento degli strumenti di protezione degli animali, interpreta in senso estensivo le competenze delle guardie volontarie giurate¹².

Il Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere – decidendo in ordine alla impugnazione avverso un provvedimento del GIP di Napoli Nord di convalida di un sequestro di animali esotici operato da Guardie Zoofile appartenenti alla E.N.D.A.S. – ha aderito all'orientamento negazionista, escludendo la legittimazione delle guardie zoofile ad eseguire il sequestro preventivo di detti animali¹³.

3. La (problematica) gestione degli animali in sequestro.

L'autorità giudiziaria detta le modalità di custodia delle cose sottoposte a sequestro (probatorio o preventivo), indicando il luogo, il modo e il soggetto tenuto alla relativa conservazione (custode), tenendo conto della natura dei beni in oggetto e delle finalità del sequestro (cfr. artt. 259 c.p.p., 81 e 82 disp.att.c.p.p.).

Con particolare riferimento agli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, l'art. 19 *quater* disp.coord. c.p., introdotto dalla legge n. 189/2004 stabilisce che gli stessi «sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno»¹⁴.

L'art. 8 prevede la destinazione alle predette associazioni delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge citata.

Il Ministero della Salute con la circolare n. 559 del 28 gennaio 2008 ha espressamente affermato che «gli animali maltrattati devono essere sequestrati ed affidati ad enti ed associazioni specificamente riconosciute. Non possono quindi essere consegnati a soggetti non idonei anche se disponibili».

Cassazione penale, sez. 6, sentenza n. 37491 del 13 ottobre 2010, ha affermato che "le guardie zoofile dell'E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) non rivestono in alcun caso la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e non possono pertanto procedere al sequestro probatorio, in applicazione dei poteri di vigilanza e di accertamento loro conferiti dall'art. 28 commi primo e quinto, legge 11 novembre 1992, n. 157". In senso analogo si è espressa sez.3, sentenza n. 1519 del 27 marzo 1996.

¹² Sulla base di queste argomentazioni Cassazione penale, sez. 3 sentenza n. 28727 del 18 maggio 2011, ha ritenuto implicita la facoltà di intervento delle guardie zoofile in materia di animali esotici.

¹³ Cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione 1 coll.A, ordinanza 11-30 novembre 2016, secondo cui gli operanti non possono ritenersi appartenenti alla polizia giudiziaria. Sul punto cfr. D. Russo, "La (controversa) qualifica delle Guardie zoofile riconosciute dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, e il sequestro preventivo d'urgenza di animali?" nota a Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sez. I Pen., Collegio A 30 novembre 2016, n. 421, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, numero 1-2017.

¹⁴ La possibilità di affido a tali enti era peraltro incontestata anche in assenza di individuazione da parte del Ministero della Salute, come ritenuto dal Tribunale di Torino in composizione collegiale, sez. V, 25 ottobre 2006, che ha ritenuto la immediata applicabilità dell'art. 19 *quater* disp.coord. c.p. in assenza di decreti attuativi. In argomento v. Maurizio Santoloci – Carla Campanaro, *op. cit.*, pp. 193 ss.

E' appena il caso di evidenziare che, in carenza di una espressa previsione in tal senso, la possibilità per le associazioni interessate di avere notizia di eventuali provvedimenti così da poter presentare richiesta di affidamento sembrerebbe essere rimessa all'iniziativa degli operatori (forze dell'ordine, AG) che hanno eseguito il sequestro.

Inoltre, il termine «affidamento» risulta ambiguo, nulla essendo previsto circa l'effettiva collocazione degli animali e la individuazione dei soggetti in concreto deputati alla cura dei predetti e di quelli, eventualmente diversi, gravati dei relativi oneri (trattandosi di incombenze di non poco momento specie in caso di animali diversi da quelli di affezione).

Il disorientamento indotto dalle evidenziate lacune normative e le difficoltà pratiche di rinvenire prontamente associazioni disponibili a farsi carico della custodia di animali oggetto di sequestro, sovente scoraggia, nella pratica, forze dell'ordine e autorità giudiziaria a disporre ed eseguire provvedimenti in tal senso, ovvero induce ad affidare in custodia gli animali agli stessi indagati, così rischiando di vanificare le finalità di tutela del benessere animale sottese alla legge n. 189/2004, essendo concreto il rischio che il destinatario del provvedimento, già responsabile di maltrattamento, perda definitivamente interesse all'accudimento dell'animale, i cui oneri di mantenimento non sono più compensati da alcun tornaconto.

In carenza di previsioni espressamente dedicate agli animali, si è ritenuta la possibilità di ricorrere all'art. 260 comma 3 c.p.p. e 83 disp.att. c.p.p. in materia di beni deperibili.


Le disposizioni *de quibus* - come, del resto, tutta la disciplina del sequestro - sono dettate con riferimento alle cose materiali; d'altro canto, malgrado gli apprezzabili sforzi giurisprudenziali cui si è poc'anzi fatto cenno, la condizione giuridica degli animali alla stregua delle norme di diritto positivo vigenti sembra doversi assimilare a tale categoria.

Il ricorso alle norme summenzionate consente all'autorità giudiziaria di procedere alla cessione definitiva degli animali sottoposti a sequestro o confisca, mediante affido a soggetti individuati e/o comunque ritenuti idonei dalle Associazioni animaliste di riferimento, o direttamente alle Associazioni stesse, anche a trattativa privata, a fronte del pagamento di una somma ritenuta congrua.

La trattativa privata, espressamente contemplata dall'art. 83 disp.att.c.p.p., nella misura in cui permette all'ente affidatario *ex art. 19 quater* disp.coord c.p. di ponderare l'idoneità dell'aspirante adottante, sembra da preferire rispetto all'asta giudiziaria, che, viceversa, offre minori garanzie sulla successiva custodia dell'animale, esponendo al rischio che lo stesso venga riassegnato all'autore del reato che, per ipotesi, partecipi alla procedura per interposta persona.

La somma da versare a fronte dell'assegnazione dell'animale, da stabilirsi tenendo conto delle spese di corretta gestione dello stesso alla luce delle sue caratteristiche etologiche, a prescindere dal suo valore iniziale, viene corrisposta dall'affidatario (privato o ente) e convertita in deposito giudiziario intestato al procedimento e all'indagato. In caso di assoluzione, la somma verrà corrisposta all'imputato, mentre in caso di condanna verrà devoluta alla cassa delle ammende.¹⁵

¹⁵ Secondo Maurizio Santoloci-Carla Campanaro, op. cit., p. 197, è questa "la procedura tecnicamente più appropriata a garantire il corretto adempimento delle finalità preventive di tutela del benessere



animale tenendo in considerazione la peculiarità del bene oggetto di sequestro, anche in vista della fruibilità della confisca penale obbligatoria".

La procedura può opportunamente essere attivata già durante la fase delle indagini preliminari, in attesa (e in funzione della fruttuosità) della futura confisca, che verrà eventualmente disposta all'esito del procedimento. Nondimeno si suggerisce di attendere l'esito dell'eventuale riesame prima di dare corso all'alienazione/affido in via definitiva.